

REGOLAMENTO PER LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA E CENTRO DIURNO VILLA CHIGI

Art. 1 - Residenza Sanitaria Assistita – Definizione

La Residenza Sanitaria Assistita è una struttura residenziale che eroga prestazioni socio-assistenziali e ad integrazione sociosanitaria destinata ad accogliere, anche temporaneamente, persone anziane non autosufficienti. La RSA è una struttura sanitaria assistenziale utilizzata per ospitare anziani non autosufficienti che per particolari motivi non possono vivere autonomamente presso il proprio domicilio, che necessitano di protezione diretta ad integrare o sostituire la limitazione totale e stabilizzata delle loro capacità.

Art. 2 – Ospiti della R. S. A.

La Residenza Sanitaria Assistita accoglie anziani di entrambi i sessi appartenenti alle categorie individuate dalla vigente normativa:

- Persone anziane non autosufficienti impossibilitate a rimanere presso il proprio domicilio, che necessitano di protezione diretta ad integrare o sostituire la limitazione totale e stabilizzata delle loro capacità.

L'ospite deve avere la possibilità di partecipare alla vita sociale e comunitaria, nel pieno rispetto della vita privata e compatibilmente con le condizioni di salute personali.

Il Personale della struttura si impegna ad adottare ogni provvedimento idoneo a stimolare le capacità residue di ciascun ospite, in particolar modo la stimolazione dell'attività fisica, psichica e sociale, in considerazione delle particolari condizioni di ognuno di essi.

Il numero dei posti è fissato in 46 ospiti non autosufficienti; 4 ospiti possono essere accolti all'interno del Centro Diurno.

Art. 3 - Diritti e doveri degli ospiti della R. S. A.

La libertà di azione degli ospiti trova unico limite nella libertà e nel rispetto degli altri ospiti e nel rispetto delle norme collettive fondamentali per garantire il buon funzionamento della vita comunitaria all'interno della R. S. A.

Agli ospiti è data possibilità di personalizzare la propria cameretta senza invadere gli spazi della persona ospitata nella stessa stanza e nel rispetto dell'organizzazione dei servizi.

Gli ospiti devono rispettare gli orari e tutte le altre prescrizioni date, osservare le regole di igiene personale e generale e rispettare il divieto di fumare.

Devono inoltre fare buon uso di tutto ciò che la Residenza mette loro a disposizione, evitando dunque sperperi, deterioramenti e danni. L'ospite è tenuto a risarcire i danni arrecati per propria incuria o trascuratezza.

E' fatto pieno rispetto dell'appartenenza alla confessione religiosa di ciascun ospite.

Art. 4 - Requisiti per l'ammissione e Domanda – Posti convenzionati con l'Azienda Usl Toscana Sud Est

Oltre ad assicurare la continuità delle prestazioni a favore degli attuali residenti, le nuove ammissioni alla Residenza possono riguardare anziani di ambo i sessi che presentino apposita scheda di segnalazione del bisogno attraverso il PUNTO INSIEME oppure il PUNTO UNICO DI ACCESSO operanti presso la zona socio-sanitaria senese.

E' prevista l'ammissione di anziani in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione, compreso quello dell'età. Nel caso in cui venissero ospitati coniugi all'interno della struttura, agli stessi deve essere assegnata una camera comune.

Non è possibile ospitare i familiari degli utenti, salva la possibilità di restare, in casi di necessità, ad accudire il proprio caro per tutta la notte.

Tutte le ammissioni per i posti letto convenzionati, vengono stabilite dall'Azienda Usl Toscana Sud Est, attraverso la competente UVM.

Per essere ospitati è necessario:

1) Avere un Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP), approvato dalla competente UVM, che preveda l'inserimento in RSA oppure un PARG del competente GOM nei casi di handicap in situazione di gravità e/o patologie degenerative;

2) L'età minima prevista per l'accoglimento dell'istanza è pari a 65 anni d'età; tale limite è derogabile in caso di persone con certificazione di handicap in situazione di gravità e con patologie degenerative assimilabili al decadimento senile;

3) essere residente in un Comune della zona socio-sanitaria senese della Azienda Usl Toscana Sud Est.

4) le ammissioni sono relative ad anziani non autosufficienti impossibilitati a rimanere presso il proprio domicilio, che necessitano di protezione diretta ad integrare o sostituire la limitazione totale e stabilizzata delle loro capacità.

Le persone accolte sono caratterizzate da:

-esiti di patologie stabilizzate accompagnati da impossibilità ad essere assistiti dal proprio nucleo familiare;

-fase post-acuta e/o post-ospedaliera che necessiti di un intervento finalizzato al miglioramento del livello funzionale ed al relativo mantenimento;

-decadimento cognitivo medio/grave che necessiti di stretta sorveglianza;

-completa dipendenza, anche per quanto riguarda l'alimentazione (persone spesso nutrite in modo artificiale, allettate, con grave e persistente compromissione dello stato di coscienza).

Art. 4 bis – Posti di temporanea accoglienza e/o urgenza

La Rsa si rende disponibile ad accogliere numero 3 persone riconosciute non autosufficienti in base al Decreto R.T. n. 2197/08 residenti nell'ambito territoriale della zona senese con ricoveri di temporanea accoglienza e/o urgenza :

a- Ricoveri temporanei: con Pap dell'U.V.M.(Unità di Valutazione Multidimensionale) e con i tempi e le modalità di compartecipazione previsti dal regolamento unico di accesso ai servizi;

b- Ricoveri di urgenza disposti dal P.U.A.(Punto Unico di Accesso) con i tempi e le modalità di compartecipazione a totale carico del Fondo per la Non Autosufficienza, non superiore a 20 giorni.

La Rsa comunica al P.U.A sia l'ingresso che la dimissione dell'assistito con apposito modulo inviato via Fax o tramite posta elettronica.

In caso di ricovero dell'utente in qualsiasi struttura sanitaria (ospedale, istituti riabilitativi, ecc) non superiore a 10 giorni è assicurato il mantenimento del posto .

In caso di assenza per ricovero di cui sopra, la Rsa non percepirà quota sanitaria; per quanto riguarda la retta di parte sociale fino al decimo giorno di ricovero la Rsa percepirà:

- Il 100% della retta per i primi 5 giorni di assenza;
- Il 50 % della retta per i successivi giorni.

Art. 5 - Requisiti per l'ammissione e Domanda – Posti a mercato libero

Nella struttura viene anche previsto un limitato numero di posti a mercato libero.

L'assegnazione dei posti letto è effettuata sulla base dell'ordine temporale di arrivo delle istanze, in rapporto ai posti disponibili.

In presenza di più istanze, superiori rispetto al numero di posti letto disponibili, sarà predisposta apposita graduatoria, approvata con Determinazione del Responsabile del Settore comunale competente: la graduatoria è formata inserendo le istanze pervenute sulla base dell'ordine temporale di arrivo delle stesse. In caso di pari merito, avrà precedenza il residente nel Comune di Castelnuovo Berardenga, in caso di ulteriore pari merito avrà precedenza il più anziano di età ed in caso di ulteriore pari merito si provvederà a seconda della situazione familiare dell'ospite.

La graduatoria verrà periodicamente aggiornata con atto del Responsabile del Settore comunale competente, inserendo le successive domande pervenute sempre in ordine cronologico, in fondo alle precedenti.

Ai soli fini dell'applicazione della priorità in caso di pari merito, si considerano residenti nel Comune di Castelnuovo Berardenga anche i soggetti che abbiano mutato residenza anagrafica per ricovero presso altre strutture sanitarie od assistenziali. Saranno considerate ammissibili, nel caso di disponibilità di posti, anche domande per inserimenti a tempo determinato, comunque non inferiori a dieci giorni e in tal caso l'importo della cauzione sarà pari ad un terzo della retta mensile.

In ogni caso, sarà data la precedenza per le domande di inserimento a tempo indeterminato e tale precedenza si concretizzerà anche nella graduatoria.

Art. 6 - Familiari degli Ospiti della R. S. A.

L'aiuto del familiare è sempre gradito e molto importante, soprattutto perché l'ospite della R. S. A. continui a sentirsi amato ed accudito dalla propria famiglia.

Uniche eccezioni riguardano particolari situazioni quali l'alzata e/o la rimessa a letto e le altre attività igieniche in generale. In questi casi, i familiari devono uscire dalla cameretta del proprio caro, sia per lasciare al personale addetto la possibilità di effettuare tali operazioni, sia per garantire la privacy dell'ospite che soggiorna nella stessa cameretta il quale potrebbe sentirsi estremamente imbarazzato dalla presenza di persone estranee. Al termine delle operazioni, i familiari stessi possono tranquillamente rientrare all'interno della camera.

L'accesso è garantito per tutto l'arco della giornata fatta eccezione nelle fasce orarie 13,30- 16,00 e 20,00 – 9,00 per garantire il tranquillo riposo di tutti gli ospiti.

La presenza dei familiari è particolarmente importante durante l'ora dei pasti, nei momenti ricreativi e durante le varie attività organizzate all'interno della struttura.

Durante il pranzo e la cena devono essere rispettate le seguenti norme:

- Per motivi di rispetto delle norme igieniche, non è consentito portare agli ospiti cibi preparati in altri luoghi, i piatti infatti devono essere preparati esclusivamente dal personale addetto. E' possibile portare dall'esterno solo cibi confezionati provvisti di data di preparazione e di scadenza;
- occorre sempre attendere di essere serviti, in modo che possa essere sempre rispettato l'ordine di distribuzione del cibo;
- poiché alcuni ospiti sono sottoposti a regimi dietetici particolari, è opportuno che i familiari accudiscano solo il proprio congiunto;
- se vengono delegate altre persone all'accudimento dell'ospite, è necessario segnalare preventivamente e per iscritto i relativi dati anagrafici al personale addetto: diversamente tale accudimento non sarà consentito.

Nel caso in cui il familiare rilevi dei problemi nella conduzione della struttura o voglia segnalare disservizi o suggerire proposte, può rivolgersi al Responsabile della struttura individuato dal gestore oppure al Responsabile del Settore comunale competente.

Art. 7 - Assemblea dei familiari degli ospiti della R. S. A.

L'Assemblea dei familiari si riunisce due volte all'anno od a seconda delle varie necessità e/o problematiche che si presentano. Viene convocata dal Responsabile della Struttura individuato dal gestore, anche su richiesta di uno dei familiari, con lo scopo di trovare delle soluzioni alle questioni segnalate.

Art. 8 – Comitato per il funzionamento della R. S. A.

Il Comitato ha la funzione di verificare il benessere degli ospiti della Residenza analizzando le eventuali problematiche segnalate e suggerendo l'applicazione di eventuali azioni correttive.

E' composto dal Sindaco o da un suo delegato, dal Responsabile della struttura individuato dal gestore, dal Responsabile del Settore comunale competente, che ne assumerà la presidenza o da un rappresentante dello stesso, dal Responsabile del Settore Manutenzione e Lavori Pubblici o da un rappresentante dello stesso, da due rappresentanti dei familiari degli ospiti, da un rappresentante del Comitato della Terza Età, da un Consigliere Comunale indicato da ogni Gruppo Consiliare, da un rappresentante sindacale per ogni organizzazione maggiormente rappresentativa.

Si riunisce con cadenza trimestrale e comunque ogni volta ne venga richiesta la convocazione da almeno un terzo dei componenti del Comitato stesso.

Alle riunioni, possono essere invitati soggetti esterni, se la trattazione degli argomenti da trattare ne ravvisi la necessità.

Anche un solo componente del Comitato per il funzionamento della RSA, su mandato del Comitato, può senza preavviso effettuare visite di controllo, presentandosi al Responsabile di struttura, o a chi ne fa le veci, che lo accompagnerà nella visita.

Il Comitato verrà nominato con Decreto del Sindaco, su indicazione delle singole organizzazioni ed aggiornato ogniqualvolta se ne presenti la necessità; in ogni caso la sua durata non può superare quella del mandato del Sindaco.

Il Responsabile della R. S. A. unitamente al Responsabile della struttura, renderà conto al Consiglio Comunale, almeno annualmente, sulle attività svolte presso la R. S. A..

Art. 9 - Prestazioni minime garantite nella R. S. A.

Sono da intendersi prestazioni minime garantite:

- Prestazioni alberghiere;
- Prestazioni assistenziali;
- Prestazioni sanitarie;
- Prestazioni ricreative, culturali o comunque per il tempo libero.
- Parrucchiera/estetista
- Podologo
- Lavanderia interna
- Fisioterapia personalizzata

Art. 9 bis – Organizzazione della vita comunitaria

La Rsa al fine di garantire il benessere psicofisico e favorire il più possibile l'autonomia degli ospiti si pone i seguenti obiettivi:

- Offrire un ambiente il più familiare possibile favorendo l'attivazione sia fisica che psicologica degli ospiti e consentire loro di continuare le proprie abitudini di vita pur all'interno e nei limiti di quanto consentito dalla vita comunitaria, rimanendo collegati al proprio contesto familiare e sociale;
- Garantire all'ospite la massima libertà, salvo i limiti imposti dalle condizioni di salute;
- Prevedere i programmi e le relative attrezzature per le attività ricreative ed occupazionali rispondenti agli interessi degli ospiti, organizzate con personale qualificato, avvalendosi anche della collaborazione di associazioni ricreative della zona, volontariato, ecc..

- Assicurare interventi specifici di mantenimento e recupero attraverso prestazioni di riabilitazione funzionale;
- Regolare gli orari di vita interna della comunità in modo da favorire tutte quelle iniziative e quei rapporti con l'ambiente esterno che contribuiscono a rompere lo stato di isolamento psicologico e materiale degli ospiti;
- Favorire l'uso dei locali della struttura con iniziative di interesse per gli ospiti promosse dalle Associazioni del territorio.

Art. 10 - Tipologia della ospitalità nella R. S. A.

L'interessato, all'atto di ammissione, compila e consegna presso la struttura, la modulistica predisposta ed approvata con atto del Responsabile del settore competente.

Le spese di viaggio per recarsi dalla località di provenienza a quella in cui è situata la Residenza sono a carico dell'interessato. Così come ogni altro viaggio effettuato nel corso dell'ospitalità per qualsiasi scopo.

Il residente deve essere munito di corredo personale sufficiente, provvisto del numero identificativo dell'ospite.

Art. 11 – Organizzazione e fruibilità degli spazi

La Rsa Villa Chigi è situata in Via Gian Mario Carpi n. 5 a Castelnuovo Berardenga (Si) in piena zona residenziale in modo da permettere agli ospiti il mantenimento dei rapporti con l'esterno.

La struttura è ubicata su due piani: al piano 1 sono presenti la reception, gli uffici amministrativi della direzione, un'ampia e luminosa sala da pranzo con annessa cucina centralizzata ed il modulo Tulipano che accoglie anziani non autosufficienti che hanno maggiori autonomie e capacità residue.

Al piano 0 sono situati il modulo Fiordaliso ed il modulo Rosa Bianca che accolgono anziani non autosufficienti con maggiori fragilità e autonomie più limitate.

All'interno della struttura residenziale vengono ospitate fino a 46 persone anziane non autosufficienti di cui 37 vitalizi convenzionati con la Usl, 3 convenzionati con la SDS Senese per posti di temporanea accoglienza e/o urgenza; sono inoltre presenti 6 posti a libero mercato ed un Centro Diurno che dispone attualmente di 4 posti per persone non autosufficienti in convenzione con la SDS Senese. Gli ospiti sono dunque divisi in nuclei specificatamente individuati e funzionalmente destinati.

La struttura, molto ampia, presenta spazi funzionali tra cui una palestra attrezzata, un salone per ospitare gli ospiti del Centro Diurno, la sala per la terapia occupazionale dotata di una libreria continuamente rifornita e corredata oltre che da libri, anche da enciclopedie illustrate per favorire il recupero della memoria di luoghi e costumi del territorio, la Tisaneria, l'infermeria con annesso ambulatorio, la Cappella dove il parroco paesano una volta a settimana recita la Santa Messa.

All'interno della struttura è presente un giardino piuttosto grande con percorso Alzheimer che dispone di uno spazio con piante aromatiche per la stimolazione sensoriale e un giardino o bocciodromo e un ampio spazio da dedicare alla coltivazione di ortaggi.

L'assegnazione delle camere viene fatta tenuto conto delle richieste dell'ospite, viene disposta dal gestore della struttura, sentito il parere del Referente infermieristico, in base ai posti disponibili e alle esigenze psicofisiche dell'ospite. Inoltre si deve tener conto delle esigenze degli altri utenti e del servizio.

Causa esigenze di vita comunitaria o problematiche di altra origine, il Gestore della struttura, può disporre il trasferimento in un'altra camera a salvaguardia della tranquillità degli ospiti, poiché essendo presenti camere doppie, gli abbinamenti vengono studiati nella maniera più appropriata possibile.

Le camere vengono assegnate a persone dello stesso sesso, con eccezione e priorità per i coniugi e per i conviventi.

Il residente non dispone della chiave della propria stanza, per evitare che si possa chiudere all'interno.

Art. 12 - Vitto

L'alimentazione deve rispondere per qualità e quantità alle esigenze dietetiche legate con l'età avanzata e tenere conto delle diverse abitudini alimentari degli ospiti.

Il menù giornaliero è reso noto agli ospiti mediante affissione negli spazi appositamente individuati. Il menù prevede una ampia scelta e diete prescritte dal Medico se ritenute necessarie per le cure dell'ospite.

I pasti vengono consumati nelle sale da pranzo, ad eccezione delle particolari situazioni che richiedono la somministrazione del pasto direttamente nelle camere da letto.

Art. 13 - Servizio Guardaroba e lavanderia

La R. S. A. mette a disposizione dell'ospite un servizio di guardaroba e di lavanderia per gli indumenti personali degli ospiti della R. S. A. stessa.

Art. 14 - Pulizie

La R. S. A. garantisce il servizio di pulizia sia nelle camere degli ospiti che nei locali comuni.

Art. 15 - Prestazioni assistenziali nella R. S. A. a tutela della salute degli ospiti

La R. S. A. garantisce assistenza alla persona, infermieristica, riabilitativa, animazione socio-educativa.

La R. S. A. fornisce assistenza in osservanza del principio di attivazione e stimolazione delle capacità residue dell'ospite. Sono salvaguardate la dignità personale e la libertà di ogni singolo ospite: tutto il personale deve rispettare le abitudini ed i bisogni di ciascuno, promuovere forme di attivazione, favorire i contatti con la famiglia e con la comunità locale. Inoltre il personale svolge tutte le altre mansioni previste dall'attuale normativa e dai vigenti contratti, assicurando l'attuazione dei principi fondamentali dell'assistenza agli anziani.

La Rsa inoltre, a tutela della salute degli ospiti, provvede a:

- Predisporre e rendere attivi progetti individuali (Pap) con verifica periodica ;
- Chiamare in caso di necessità il medico di fiducia dell'ospite;
- Curare l'approvvigionamento e la somministrazione dei medicinali prescritti dal medico;
- Organizzare, previa richiesta del medico, il trasporto in ospedale dell'ospite mantenendo costanti rapporti con i familiari e/o chi ne fa le veci, durante il periodo di degenza;
- Assicurare una corretta alimentazione;
- Avvisare i familiari in caso di pericolo di vita, grave infermità o decesso dell'ospite;
- Prestare all'ammalato le necessarie cure su prescrizione del medico curante.

Art. 16 - Standard del personale

Tutte le prestazioni vengono erogate nel pieno rispetto degli standard minimi di personale previsti dalla vigente normativa regionale e statale.

Art. 17 - Il volontariato

Il Responsabile del Settore comunale competente può stipulare accordi con le Associazioni di Volontariato riconosciute presenti sul territorio e regolarmente iscritte nel Registro Comunale per i rapporti con l'associazionismo e il volontariato.

Detti accordi possono prevedere lo svolgimento di attività di animazione, socializzazione, trasporto sociale o altre forme di collaborazione preventivamente concordate con il Gestore della struttura.

La R. S. A. non si assume alcuna responsabilità civile od amministrativa per fatti causati da attività svolte da volontari non autorizzati.

Art. 18 – Responsabile comunale della Residenza Sanitaria Assistita “Villa Chigi”

Il Comune, attraverso i responsabili delle singole materie (R. S. A. – CENTRO DIURNO – MENSA CENTRALIZZATA) ed unitamente alla Azienda Usl Toscana Sud Est, esercita le funzioni di indirizzo e di controllo sull’osservanza degli obblighi, sul livello qualitativo delle prestazioni e sul grado di soddisfacimento degli utenti, attraverso strumenti ed indicatori appositamente definiti per prestazioni inerenti l’area socio – sanitaria, ambientale, assistenziale, ricreativa, socializzante e di integrazione con l’ambiente esterno.

Il responsabile del Comune competente per materia potrà effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, con le modalità che riterrà opportune, controlli presso la cucina, magazzini, centri di deposito delle derrate alimentari presso i centri di ristorazione per verificare la natura delle derrate alimentari, le modalità della loro conservazione, l’igiene e l’abbigliamento del personale, le modalità di preparazione e quant’altro riconducibile a disposizioni di legge e comportamenti di buona pratica.

Art. 19 – Responsabile della struttura (RSA – CD)

Il Responsabile di struttura, nominato dal gestore, attuerà il coordinamento ed il controllo della gestione organizzativa della struttura in tutte le sue attività, allo scopo di assicurare il buon andamento della vita comunitaria, di garantire il benessere psico – fisico degli ospiti e favorirne il più possibile l’autonomia, nel rispetto degli indirizzi fissati dalla normativa e inoltre:

- dovrà assolvere a tutti i compiti previsti dal DPGRT 597/05 nonché ad ogni altro compito previsto o che verrà previsto nel ruolo di responsabile di struttura;
- dovrà collaborare con gli organi preposti dalla Azienda USL Toscana Sud Est per quanto riguarda l’attuazione dei piani individuali di intervento degli ospiti di cui diventa responsabile;
- collaborare con gli operatori del Comune e della Azienda USL Toscana Sud Est preposti, per mettere in atto azioni sul miglioramento della qualità della vita all’interno della residenza;
- partecipare ai lavori del comitato di partecipazione;
- mantenere il rapporto con gli organi istituzionali preposti;
- fornire i dati richiesti dalle istituzioni;
- rispondere del personale a qualsiasi titolo impiegato nei servizi.

Art. 20 – Responsabile della mensa per il gestore

Tale responsabile è incaricato della supervisione dei processi di produzione e distribuzione dei pasti, ed è anche referente nei confronti del Comune e della Azienda USL.

Art. 21 - Rapporti con l’esterno

La R. S. A. favorisce il rapporto dell’ospite con l’esterno, così da mantenere contatti con l’ambiente di provenienza.

L’ospite è libero di ricevere visite di familiari, parenti e amici nel rispetto degli orari di riposo e delle esigenze di privacy degli altri ospiti.

L’ospite in grado di uscire dalla residenza, anche per trascorrere del tempo con i propri familiari, può farlo solo dopo aver avvisato il personale e comunicato il giorno e l’orario di rientro, utilizzando un apposito modulo di autorizzazione delle uscite.

Se il Medico curante o la Guardia Medica di turno dispongono il ricovero ospedaliero, la Struttura provvede ad attivarsi per dar corso a quanto prescritto dai suddetti medici.

Non è previsto l’accompagnamento degli ospiti alle visite specialistiche ed ai ricoveri ospedalieri da parte del personale della struttura. In tali casi il personale è tenuto ad avvisare il familiare e a contattare le Associazioni di Volontariato che effettuano i servizi sopra indicati oppure la Centrale Operativa 118 per provvedere al trasporto.

Art. 22 - Rapporti tra il personale, gli ospiti ed i terzi

Il personale della R. S. A. agisce in maniera uniforme con tutti gli ospiti, senza avere condotte preferenziali verso alcuno. Il personale non può ricevere compensi, regali od altro da ospiti o parenti.

Eventuali osservazioni o lamentele riguardanti il servizio od il comportamento del personale, devono essere presentate al Responsabile delle Strutture individuato dal gestore e/o al Responsabile del Settore comunale competente.

Nel rispetto della normativa sulla privacy, tutte le informazioni riguardanti l'ospite stesso vengono fornite ai familiari da parte del Gestore della R. S. A..

Dopo l'ammissione dell'ospite, tutte le informazioni saranno riferite al familiare di riferimento, che provvederà ad aggiornare gli altri eventuali componenti del nucleo familiare.

La corrispondenza, i beni di valore, la pensione ed altre provvidenze economiche sono gestite direttamente dagli ospiti stessi, dai loro familiari o da un loro delegato non facente parte dell'organico della struttura.

Art. 23 - Tenuta della documentazione

Tutta la documentazione relativa agli ospiti inseriti all'interno della RSA è conservata in apposito locale archivio presente nella struttura nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali. **Nella fattispecie al momento dell'inserimento verranno richiesti all'ospite i seguenti documenti:**

- carta di identità
- codice fiscale
- tessera sanitaria
- esenzione/dichiarazione ultrasessantacinquenne con indicazione della situazione reddituale e/o patrimoniale ai sensi della normativa vigente.
- modello richiesta ingresso ospite (mod. U05) compilato dal medico curante
- modello corredo personale ingresso ospite (mod. U08f o U08/m)
- domanda di ammissione (mod. S2_001)
- dichiarazione di presa visione del regolamento (mod. S2_003)
- regolamento interno
- pagamento cauzione

Inoltre la stessa struttura deve costantemente tenere aggiornata tutta la documentazione relativa sia agli ospiti che alla vita comunitaria. In particolare la documentazione deve comprendere:

- registro delle presenze degli ospiti
 - registro delle presenze del personale con indicazione delle mansioni e turni di lavoro
 - tabelle dietetiche esposte nella sala da pranzo approvate dal Responsabile del Servizio digiene Pubblica e del territorio della Usl
 - cartelle personali contenenti i dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari egli ospiti;
 - registro delle terapie individuali
 - diario per le annotazioni giornaliere per ciascun ospite utile per le consegne tra gli operatori
- La documentazione personale degli ospiti è assoggettata dal segreto d'ufficio e professionale.**

Art. 24 – Rette della R. S. A.

Per ciascun ospite ammesso deve essere corrisposta con mezzi propri, dei propri parenti o mediante integrazione economica del Comune di residenza (quest'ultima esclusivamente per i posti letto convenzionati), una retta giornaliera stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, ai sensi della normativa vigente.

Al momento dell'ammissione verrà richiesta apposita garanzia di natura reale e/o personale.

Al momento dell'ammissione deve essere versata una cauzione pari alla retta spettante a carico dell'interessato per 30 gg. Detta cauzione sarà restituita al familiare al momento delle dimissioni

dell'ospite, dopo aver verificato che siano state pagate tutte le rette mensili spettanti, trattenendo l'eventuale differenza.

Gli importi stabiliti devono essere versati entro 15gg dalla data di ricevimento della fattura secondo le modalità indicate nella stessa.

La retta giornaliera, nel caso dei posti letto convenzionati, è formata dalla quota sociale e dalla quota sanitaria.

La quota sociale rappresenta il corrispettivo da versare a carico della persona ammessa nella misura prevista dal **Regolamento Unico di Accesso ai Servizi della Società della Salute Senese (SdS Senese)** e relative disposizioni attuative in vigore ed è, eventualmente, integrata dal Comune di residenza dell'ospite.

La retta giornaliera, nel caso dei posti letto a mercato libero, è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 25 – Assenze

L'obbligo di corresponsione della retta giornaliera sussiste anche nei casi di temporanea assenza dell'ospite nella seguente misura:

1. Nei casi di Ricoveri in ospedale o soggiorni presso il proprio domicilio per i primi 5gg deve essere pagata la retta per intero, per i giorni successivi il 75% della retta stessa. A coloro che pagano una retta inferiore al 75% della retta giornaliera stabilita, in tutti i casi di assenza, non sarà applicata la riduzione per i giorni successivi al quinto.

In caso di dimissione dell'ospite deve essere corrisposta la retta spettante fino alla data della dimissione stessa compresa.

Art. 26 - Dimissioni ed allontanamento del residente

Qualora la retta non venga corrisposta dall'ospite entro i termini prima indicati, dopo due solleciti di pagamento ed un periodo di tolleranza di tre mesi, viene disposta la dimissione dello stesso, riservandosi ogni azione legale per il recupero delle somme dovute.

Il residente può disdettare il posto letto con preavviso di 10gg in forma scritta.

Il Responsabile della Struttura individuato dal gestore può allontanare il residente, dietro specifica segnalazione del personale, con un provvedimento di urgenza qualora questi:

- 1) tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria **da considerare in relazione alle condizioni di salute dell'ospite;**
- 2) commette gravi infrazioni del presente regolamento interno.

In caso di decesso del residente, i parenti dovranno mettere la Residenza nella condizione di poter assegnare gli effetti personali e quant'altro di proprietà del defunto, agli aventi diritto che abbiano presentato tutta la documentazione necessaria alla loro individuazione.

Art. 27 - Ricorsi

Contro le decisioni in materia di ammissioni, dimissioni, quote retta, è possibile ricorrere entro il termine di 30gg dalla data di ricevimento della comunicazione.

Art. 28 - Centro Diurno – definizione

Il Centro Diurno è una struttura semi residenziale utilizzata per ospitare persone anziane autosufficienti in situazione di disagio sociale e/o a rischio di isolamento e di perdita dell'autonomia o persone anziane non autosufficienti.

La struttura assicura attività assistenziali dirette a gruppi di persone anziane per più ore al giorno e per più giorni la settimana e garantisce l'alta integrazione tra assistenza sanitaria e assistenza sociale.

Art. 29 - Utenza del Centro Diurno e Domanda di Ammissione – Posti convenzionati con l’Azienda UsI

Possono usufruire del servizio di Centro Diurno le persone anziane in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Avere un Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP), approvato dalla competente UVM, che preveda l’inserimento in struttura semi-residenziale;
- 2) L’età minima prevista per l’accoglimento dell’istanza è pari a 65 anni d’età;
- 3) essere residente in un Comune della zona socio - sanitaria senese dell’Azienda UsI Toscana Sud Est per il periodo programmato indicato dal Pap prorogabile in base alle esigenze socio-assistenziali ai sensi del Regolamento Unico di Accesso ai servizi, previa verifica dell’UVM e riformulazione del Pap stesso.
- 4) tutte le ammissioni, per i posti convenzionati, vengono stabilite dall’azienda UsI Toscana Sud Est attraverso la competente UVM e hanno durata prevista nell’apposito PAP.
- 5) Per gli inserimenti nei posti convenzionati, la loro durata, le assenze e per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento a quanto riportato nel Regolamento unico di Accesso ai servizi e relative Disposizioni Attuative.

Art. 30 – Utenza del Centro Diurno e Domanda – Posti a mercato libero

All’interno del Centro Diurno viene anche previsto un numero di posti a mercato libero, i quali vengono disciplinati nel seguente modo.

L’assegnazione dei posti è effettuata sulla base dell’ordine temporale di arrivo delle istanze, in rapporto ai posti disponibili.

In presenza di più istanze, superiori rispetto al numero di posti disponibili, sarà predisposta apposita graduatoria, approvata con Determinazione del Responsabile del Settore comunale competente: la graduatoria è formata inserendo le istanze pervenute sulla base dell’ordine temporale di arrivo delle stesse. In caso di pari merito, avrà precedenza il residente nel Comune di Castelnuovo Berardenga, in caso di ulteriore pari merito avrà precedenza il più anziano di età ed in caso di ulteriore pari merito si provvederà a seconda della situazione familiare dell’ospite.

La graduatoria verrà periodicamente aggiornata con atto del Responsabile del Settore comunale competente, inserendo le successive domande pervenute sempre in ordine cronologico, in fondo alle precedenti.

Ai soli fini dell’applicazione della priorità in caso di pari merito, si considerano residenti nel Comune di Castelnuovo Berardenga anche i soggetti che abbiano mutato residenza anagrafica per ricovero presso altre strutture sanitarie od assistenziali

Art. 31 - Prestazioni Erogate

Gli obiettivi assistenziali del Centro Diurno sono i seguenti:

- mantenere e rafforzare l'autonomia personale dell'ospite stimolandone le capacità e le risorse;
- favorire la socializzazione degli ospiti e lo sviluppo di relazioni interpersonali;
- garantire assistenza sociosanitaria in base ai parametri previsti dalla normativa.

Il Centro Diurno garantisce le seguenti prestazioni:

- Assistenza tutelare diurna;
- Prestazioni igieniche ad integrazione dell'intervento dei familiari;
- Assistenza infermieristica generica, erogata dal personale del Centro Diurno, con presenza programmata di infermieri professionali;
- Somministrazione del pranzo.

In particolare, al fine di stimolare le residue capacità degli anziani, vengono curate:

- Attività di mobilitazione, usufruendo dello spazio palestra opportunamente attrezzato, sia singole che di gruppo;
- Attività manuali, organizzate tenendo anche conto delle preferenze e dei suggerimenti degli stessi utenti, quali piccoli lavori creativi, di manipolazione, di sollecitazione tattile e visiva;

- Attività intellettuali, legate all'utilizzo ed alla ricezione dei mezzi di comunicazione di massa, alla ricerca e riscoperta di concetti tradizionali della cultura popolare;
- Scambio di esperienze con l'esterno tramite l'organizzazione di gite, incontri con altri gruppi, partecipazione alle iniziative del territorio.

Art. 32 – Capacità ricettiva

Il Centro Diurno è autorizzato al funzionamento per accogliere quattro anziani non autosufficienti. L'accesso al Centro è concesso in considerazione delle seguenti circostanze:

- a) persona con difficoltà di autonomia fisica, effettivamente solo o con il coniuge, a sua volta in difficoltà nella gestione dell'anziano;
- b) persona inserita in un contesto familiare, che sia comunque in difficoltà temporanea o permanente, nella gestione dell'anziano medesimo;
- c) persona con problemi relazionali, solo o in famiglia.

Costituiscono titolo di priorità assoluta i casi urgenti quali modificazioni gravi e repentine delle situazioni familiari dell'anziano, dimissioni ospedaliere.

Art. 33 - Funzionamento

La Giunta Comunale determina gli orari di apertura e chiusura del Centro Diurno nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per non meno di 6 giorni alla settimana e 8 ore al giorno per non meno di 11 mesi all'anno.

Nella stesura del piano assistenziale personalizzato dell'anziano, vengono specificate le modalità di fruizione del servizio di Centro Diurno. La famiglia è tenuta a collaborare con il servizio, rispettando gli orari di apertura e chiusura del Centro, nonché tutto quanto concordato nel piano assistenziale personalizzato; è altresì tenuta, per quanto possibile, a curare in maniera adeguata l'aspetto e l'igiene dell'anziano, al fine di favorire il suo inserimento e per rispetto della vita comunitaria.

I familiari sono tenuti a comunicare l'assenza dell'anziano, con l'anticipo di un giorno e comunque non oltre la prima ora di apertura del giorno stesso in cui si verifica l'assenza medesima, ed a specificarne la durata. La mancata comunicazione nei termini suddetti comporta l'addebito del costo del pasto.

In caso di necessità debitamente documentate, i familiari possono richiedere in forma scritta, la sospensione della frequenza per periodi di tempo superiori ai 30 giorni e comunque inferiori ai 4 mesi, concordandola in ogni caso con il Responsabile della struttura individuato dal gestore. Al momento dell'ammissione al Centro Diurno e dopo assenze dovute a problemi di salute, i familiari sono tenuti a presentare un certificato attestante l'idoneità fisica alla vita comunitaria dell'anziano.

Il personale operante nel Centro Diurno non può somministrare di propria iniziativa medicinali agli ospiti; ogni variazione nelle terapie abituali dell'anziano dovrà essere segnalata per iscritto dal medico curante.

Le uscite dal Centro Diurno per attività ricreative devono essere autorizzate dalla famiglia dell'anziano, dove questa sia presente. Qualora le uscite prevedano la consumazione di pasti, o biglietti d'ingresso a fiere, mostre ecc. o altre spese vive, queste sono a carico degli utenti; non sarà, in tali occasioni, addebitato il costo del pasto presso il Centro Diurno. L'Amministrazione Comunale non risponde della custodia di denaro ed oggetti di valore che gli anziani portino con se presso il Centro Diurno.

Art. 34 – Costi del Centro Diurno

Per ciascun ospite ammesso deve essere corrisposta con mezzi propri, dei propri parenti o mediante integrazione economica del Comune di residenza (quest'ultima esclusivamente per i posti convenzionati), una retta giornaliera stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, ai sensi della normativa vigente.

Al momento dell'ammissione deve essere versata una cauzione pari alla retta spettante a carico dell'interessato per 30gg. Detta cauzione sarà restituita al familiare al momento delle *dimissioni* dell'ospite, dopo aver verificato che siano state pagate tutte le rette mensili spettanti, trattenendo l'eventuale differenza.

Gli importi stabiliti devono essere versati entro 15gg dalla data di ricevimento della fattura secondo le modalità indicate nella stessa.

La retta giornaliera, nel caso dei posti convenzionati, è formata dalla quota sociale e dalla quota sanitaria.

La quota sociale rappresenta il corrispettivo da versare a carico della persona ammessa nella misura prevista dal **Regolamento Unico di Accesso ai Servizi della Società della Salute Senese (SdS Senese)** e relative disposizioni attuative in vigore ed è, eventualmente, integrata dal Comune di residenza dell'ospite.

La retta giornaliera, nel caso dei posti a mercato libero, è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 35 – Abrogazione

Il precedente Regolamento per il funzionamento della Residenza Sanitaria Assistita, è abrogato con l'entrata in vigore del presente Regolamento.